

## ORDINANZA DEMANIO MARITTIMO

<b>N. 32</b> <b>Del 08-06-2020</b>	<b>OGGETTO:</b> ORDINANZA BALNEARE ANNO 2020
---------------------------------------	---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- che con Legge Regionale n. 14 del 06.08.1999 è stata disciplinata, a livello regionale e locale, l'organizzazione delle funzioni e dei compiti amministrativi trasferiti e delegati dallo Stato a norma degli artt. 117 e 118 della Costituzione;

- che, in particolare, l'art. 77 della citata Legge Regionale n. 14/1999, attribuisce ai Comuni le funzioni ed i compiti in materia di Demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1161 del 30.07.2001, avente ad oggetto "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni sub-delegate ai sensi della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14. Testo coordinato ed integrato con modifiche delle disposizioni regionali in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico ricreativa. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 28 aprile 1998; i punti III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII e XV della deliberazione 2816 del 25 maggio 1999; deliberazione della Giunta regionale n. 1705 del 18.07.2000."

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 373 del 24.04.2003, avente ad oggetto: "Linee guida per l'effettivo esercizio delle funzioni delegate ai sensi della L.R. 06.08.1999, n. 14. Integrazione alle disposizioni ed adeguamenti normativi alla D.G.R. 30 luglio 2001, n. 1161 in materia di gestione dei beni demaniali marittimi per l'utilizzazione turistico-ricreativa";

VISTA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007);

VISTA la L.R. 06 agosto 2007, n. 13 e s.m.i., avente ad oggetto "Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modifiche";

VISTO il Regolamento regionale 12 agosto 2016, n. 19, avente ad oggetto "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico – ricreative";

VISTA la Legge n. 145 del 30.12.2018 ed in particolare i commi 682 e 683 recanti l'estensione della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico – ricreative;

RITENUTO necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e gli aspetti gestionali del pubblico demanio marittimo con finalità turistico – ricreative, limitatamente agli ambiti di competenza territoriale di questo Comune;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;

VISTA l'Ordinanza n. 36/2019 e 38/2019 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, per la

disciplina della sicurezza balneare;

VISTO il Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Terracina, approvato con Ordinanza n. 33/2011 del 20.05.2011;

VISTA la Legge 5 Febbraio 1992, n. 104, relativa all'assistenza, all'integrazione sociale e ai diritti delle persone diversamente abili;

VISTA la Legge 4 Dicembre 1993, n. 494 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 5 Ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il D. Lgs. n. 114/98 del 31.03.1998 relativo alla "Riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'art. 4 comma 4 della legge 15.03.1997 n. 59".

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

## **ORDINA**

### **ART. 1**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le seguenti prescrizioni sono volte a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare, elioterapico e ricreativo delle aree demaniali marittime.

Inoltre, per ciò che concerne le disposizioni di carattere generale, le stesse dovranno essere osservate in ogni momento dell'anno.

Il presente provvedimento opera nel rispetto e nella piena osservanza delle disposizioni impartite dalla competente Capitaneria di Porto di Gaeta e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina in merito al corretto utilizzo degli specchi acquei, con particolare riferimento alla balneazione.

Si intendono pertanto interamente richiamate tutte le vigenti Ordinanze emanate dalla Capitaneria di Porto di Gaeta e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina in materia di assistenza e salvataggio durante la stagione balneare, di attività nautica e diportistica, di obblighi di navigazione all'interno di specchi acquei riservati alla balneazione.

Qualora, una o più disposizioni contenute nella presente Ordinanza, risultassero in contrasto con provvedimenti vigenti o futuri emanati sull'argomento, dal Capo del Circondario Marittimo, le stesse saranno da intendersi automaticamente superate.

### **ART. 2**

#### **STAGIONE BALNEARE - DURATA**

1. La stagione balneare è compresa tra il 01 Maggio e il 30 Settembre.
2. Le attività delle strutture balneari autorizzate devono iniziare improrogabilmente entro il 15 Giugno e terminare non prima del 07 Settembre e per tale periodo il servizio di salvataggio dovrà essere sempre attivo.
3. Al di fuori della stagione balneare lo stabilimento balneare, con concessione annuale, potrà offrire tutti i servizi connessi all'attività di stabilimento balneare come indicato dall'art. 4 del Regolamento Regionale 12/08/2016 n. 19 ad eccezione della balneazione. I concessionari demaniali marittimi stagionali (avente concessione inferiore all'anno solare) possono ugualmente mantenere le strutture allocate sul demanio, avvalendosi della destagionalizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 12/08/2016 n. 19.

4. I concessionari sono tenuti in ogni caso a garantire il mantenimento delle strutture in buone condizioni di manutenzione, efficienza, sicurezza e decoro per tutto il periodo di validità del titolo concessorio, conformemente agli obblighi assunti all'atto della sottoscrizione della stessa.
5. La presente Ordinanza deve essere tenuta esposta al pubblico, agli ingressi ed in luogo ben visibile per tutta la stagione in ogni struttura balneare.

### **ART. 3 PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE**

Sulle spiagge e sulle aree demaniali marittime, libere o in concessione del Comune di San Felice Circeo è **VIETATO**:

1. lasciare natanti in sosta, ovvero tirarli a secco, ancorarli, depositarli anche temporaneamente al di fuori delle aree a ciò destinate, ad eccezione di quelli destinati al noleggio od alle operazioni di assistenza o salvataggio;
2. lasciare sulle spiagge libere ombrelloni sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate, qualora le attrezzature suddette siano incustodite e/o inutilizzate;
3. transitare e sostare sui frangiflutti e sulle scogliere ed occupare, anche temporaneamente le aree predette con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, asciugamani, tavoli ecc.;
4. occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, tavoli, sgabelli, teli, asciugamani, ecc., nonché natanti e imbarcazioni, la battigia e la fascia di arenile profonda almeno 5 metri dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito, senza facoltà di permanenza, ad eccezione dei mezzi di soccorso, assistenza o salvataggio;
5. campeggiare o comunque installare tende o strutture simili;
6. transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo meccanico, ad eccezione di quelli adibiti ai servizi di polizia e/o soccorso, nonché di quelli utilizzati per la pulizia e per il livellamento del piano dell'arenile assentito in concessione, finalizzato al ripristino della spiaggia a seguito delle deformazioni causate da eventi meteo – marini e/o dall'utenza giornaliera. I mezzi predetti non potranno essere usati negli orari di balneazione;
7. praticare qualsiasi gioco (ad es. calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, racchettoni, ecc.), sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, se può provocare danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detti giochi potranno essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari o dal Comune;
8. condurre o far permanere, sia di giorno che di notte, qualsiasi tipo di animale, anche munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani da salvataggio al guinzaglio in attività e i cani a guida per i non vedenti;
9. tenere alto il volume di radio, juke-box e, in generale di apparecchi di diffusione sonora, nonché fare uso degli stessi nella fascia oraria compresa dalle ore 13:00 alle ore 16:00;
10. esercitare attività lucrative, organizzare giochi, manifestazioni ricreative o sportive senza Autorizzazione Comunale;
11. organizzare spettacoli pirotecnici senza autorizzazione dell'Autorità Comunale;
12. gettare in mare o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere, nonché bruciare materiali di ogni tipo, accendere fornelli da campeggio e accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia; in tali

eventualità, salva l'applicazione delle previste sanzioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere immediatamente alla pulizia del suolo e/o dello specchio acqueo;

13. introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza la prescritta autorizzazione;
14. effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di volantini e lancio degli stessi, anche a mezzo di aerei;
15. sorvolare le spiagge e le zone di mare riservate alla balneazione con qualsiasi tipo di velivolo privato e per qualsiasi scopo a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia;
16. pescare con qualsiasi tipo di attrezzo nelle zone destinate alla balneazione; le gare di pesca sportiva (*c.d. surfcasting,*) organizzate da associazioni sportive, dovranno svolgersi sugli arenili liberi e al di fuori dell'orario destinato alla balneazione, con esclusione, pertanto, delle aree assentite in concessione.
17. l'esercizio del commercio in forma itinerante, lungo tutta l'area demaniale marittima del litorale con finalità turistico-ricreativa salvo deroghe previste dai regolamenti comunali;
18. effettuare lavori di dragaggio nelle darsene dal 1° giugno al 15 settembre, nell'orario di balneazione
19. Scendere sulle spiagge libere nelle ore notturne dalle ore 21,00 alle ore 08,00.

#### **ART. 4**

#### **DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STRUTTURE BALNEARI E DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SALVATAGGIO**

1. Le strutture balneari, ai fini della balneazione, sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09,30 e sino alle ore 19,00.
2. I concessionari, durante la fascia oraria destinata alla balneazione, devono garantire il servizio di assistenza e salvataggio bagnanti, secondo le prescrizioni e modalità dettate dall'Ordinanza di sicurezza balneare emessa dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina, con facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima competente, previa informativa all'Ufficio Demanio del Comune. Qualora lo stabilimento balneare dovesse rimanere aperto oltre le fasce orarie sopra indicate è fatto obbligo al concessionario di affiggere un cartello con la dicitura "BALNEAZIONE NON SICURA".
3. E' fatto obbligo agli assistenti bagnanti, in forza sia alle singole strutture balneari che agli Enti (associazioni riconosciute, consorzi, cooperative, e società) autorizzati ad assicurare il servizio di salvataggio in forma collettiva, a far rispettare le disposizioni riportate sia nella presente ordinanza che in quella emanata dall'Autorità marittima competente sulla sicurezza balneare a tutti i fruitori degli arenili, sia liberi che in concessione.
4. I concessionari di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono:
  - a) Attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio secondo le prescrizioni dell'Autorità Marittima con facoltà di assicurare il servizio di salvataggio, anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano organico da sottoporre all'approvazione dell'Autorità Marittima competente, previa informativa all'Ufficio Demanio del Comune;
  - b) Esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza, nonché le tariffe

- applicate ai servizi resi;
- c) Esercitare efficace e continua sorveglianza in modo da prevenire incidenti e danni a persone e/o cose, furti o incendi. In particolare, per quest'ultimo aspetto, i concessionari dovranno dotarsi di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto della vigente normativa in materia. Inoltre, la presenza anche sospetta di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone o le imbarcazioni, deve essere immediatamente segnalata all'Autorità Marittima competente e devono essere subito apposti cartelli indicanti il pericolo. I concessionari gestori devono altresì indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente;
  - d) I concessionari dovranno, inoltre, curare la perfetta manutenzione delle aree in concessione e la pulizia dell'area indicata nel titolo concessorio, fino al battente del mare, ed anche dello specchio acqueo immediatamente prospiciente la battigia. Per la pulizia ordinaria dell'arenile, potranno essere utilizzati mezzi meccanici, purché il loro impiego avvenga al di fuori dell'orario destinato alla balneazione. Nel rispetto del vigente Regolamento del servizio di igiene urbana, il concessionario dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti sull'arenile in concessione; i materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte del gestore del servizio. Sull'area in concessione devono essere disponibili cestini per i rifiuti in numero adeguato, che devono essere regolarmente mantenuti in ordine e svuotati.
  - e) Le zone del demanio marittimo assentite in concessione possono essere delimitate - fatta eccezione della fascia di 5 metri dalla battigia - con sistema a giorno di altezza non superiore a metri lineari 1,30 che non impedisca, in ogni caso, la visuale. Tali delimitazioni dovranno essere realizzate con materiali eco-compatibili e di facile rimozione. Al fine di non arrecare pregiudizio agli utenti, è assolutamente vietato l'utilizzo di recinzioni in filo spinato o altro materiale metallico;
  - f) Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte delle persone diversamente abili, predisponendo idonei percorsi fino alla battigia, i concessionari, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, potranno altresì posizionare altri percorsi sulla spiaggia, anche se non riportati nel titolo concessorio, purché semplicemente poggiati e non infissi al suolo e che dovranno essere rimossi al termine della stagione balneare.

#### **Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.**

- a) Oltre a quanto previsto nel precedente punto 1, l'apertura al pubblico degli stabilimenti balneari è subordinata al previo ottenimento della licenza di esercizio, dell'autorizzazione sanitaria rilasciata dalla competente autorità;
- b) Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia. In particolare, ciascuna area a "rischio specifico di incendio" (es. cabine elettriche, impianti di produzione calore, cucine ristoranti, etc..) dovrà essere dotata di almeno un estintore portatile omologato contenente un tipo di agente estinguente compatibile con le sostanze ed i materiali infiammabili nonché con la natura dei rischi presenti.
- c) Presso ogni struttura assentita in concessione per stabilimento balneare dovrà essere destinato al primo soccorso un apposito locale, in conformità alle disposizioni contenute nel vigente Piano di Utilizzazione dell'Arenile; in alternativa, è consentita l'installazione di un'area ombreggiata e delimitata con scritta ben visibile "PRIMO SOCCORSO", avente superfici idonee a contenere almeno 1 lettino da visita ed 1 armadio. In detto locale o area ombreggiata dovrà essere tenuto, pronto all'uso, il materiale di primo soccorso previsto nell'Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.
- d) I servizi igienici o spogliatoi devono essere mantenuti puliti e devono avere lo smaltimento

controllato delle acque reflue. Le acque di scarico devono essere allacciate al sistema fognario. I servizi igienici per diversamente abili, di cui alla Legge n. 104/92, citata in preambolo, devono essere dotati di apposita segnaletica, ben visibile, riportante il previsto simbolo internazionale, per l'immediata identificazione degli stessi;

- e) Qualora il Comune di San Felice Circeo ottenga il riconoscimento della "Bandiera Blu" in ogni stabilimento dovrà sventolare la Bandiera Blu aggiornata con l'anno di riferimento;
- f) Il numero di ombrelloni da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti;
- g) E' vietato l'uso di sapone o shampoo, qualora non siano utilizzate docce dotate di idoneo sistema di scarico conforme alle vigenti normative in materia;
- h) E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con l'esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, allo scopo di accertare l'assenza di persone nelle cabine;
- i) I concessionari possono, previa comunicazione al Comune, collocare nell'ambito del tratto di arenile in concessione, attrezzature di svago, di abbellimento o attrezzature necessarie, per la loro concreta fruibilità da parte dei cittadini – utenti, quali ad esempio giochi per bambini, fioriere, camminamenti pedonali, pedane, passerelle, campi da gioco, aree attrezzate per la ginnastica, ecc. purché semplicemente poggiati al suolo o fissati con ancoraggi provvisori e rimovibili nel rispetto della normativa vigente; gli stessi dovranno essere obbligatoriamente rimossi al termine della stagione balneare.
- j) I concessionari possono esercitare l'ordinaria attività di animazione per i propri clienti purché ciò non rechi danno o molestia alle persone, turbativa alla quiete pubblica, nonché nocumento all'igiene dei luoghi. Per attività particolari quali manifestazioni sportive e/o ricreative da svolgersi sull'area in concessione, laddove vi siano zone appositamente attrezzate, i concessionari dovranno munirsi del prescritto titolo autorizzatorio, rilasciato dal competente Servizio Attività Produttive del Comune ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., e darne comunicazione agli Organi di Pubblica Sicurezza, specificandone modalità e durata. Le manifestazioni ricreative e/o le serate danzanti, come consentite dalla D.G.R. Lazio n. 373/2003, potranno essere svolte per eventi particolari, e comunque senza carattere di continuità e senza scopo autonomo di lucro, previa comunicazione all'Ufficio Demanio Marittimo del Comune, corredata dei necessari nulla osta o autorizzazioni prescritte dalle specifiche norme di settore, con particolare riferimento alle prescrizioni di pubblica sicurezza ex art. 68 del T.U.L.P.S. e inquinamento acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e della Legge Regionale n. 18/2001, a pena di inammissibilità della comunicazione stessa. È vietato, in ogni caso, il pagamento del biglietto di ingresso e/o tesseramenti vari, che possano eludere detto divieto.
- k) I concessionari devono affiggere all'ingresso delle aree in concessione, oltre alle Ordinanze disciplinanti l'uso degli arenili e degli specchi acquei, apposito cartello, redatto almeno in italiano ed inglese, che informi sullo stato di balneabilità delle acque nello specchio acqueo antistante il tratto di arenile in concessione.
- l) I concessionari devono garantire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, antistante l'area in concessione, durante l'orario di balneazione, se non accessibile da spiaggia libera contigua utilizzando gli appositi percorsi. A tutela dell'igiene e per l'incolumità pubblica, i concessionari devono esercitare un'efficace e continua sorveglianza notturna, pertanto fuori dall'orario di balneazione o dal normale orario di apertura dello stabilimento balneare, è vietato accedere e transitare sugli arenili in concessione.

- m) I concessionari devono garantire l'accesso al mare da parte delle persone disabili, predisponendo idonei percorsi perpendicolari alla battigia; potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Detti percorsi potranno altresì essere installati, previa semplice comunicazione all'intestato Settore Comunale, per congiungere aree limitrofe in concessione

## **ART. 5 DISCIPLINA DELLA PESCA**

Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 3 comma 16, è altresì **VIETATO**:

1. l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 250 (duecentocinquanta) dalla battigia, degli arenili liberi, dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 06,00 alle ore 21,00;
2. è vietato l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca nella fascia di mare di metri 250 (duecentocinquanta) dalla battigia nelle aree in concessione demaniale marittima sia nelle ore diurne che notturne.

## **ART. 6 CORRIDOI DI LANCIO E RELATIVE NORME DI COMPORTAMENTO**

1. I corridoi di lancio dovranno avere le caratteristiche prescritte dalla vigente Ordinanza di sicurezza Balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Terracina;
2. Il posizionamento dei corridoi di lancio dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione comunale, previo nulla osta ai fini della sicurezza della navigazione e balneare dell'Autorità Marittima;
3. I concessionari e i gestori di strutture o aree turistico – ricreative dedite all'esercizio di attività nautiche (noleggio e locazione di unità da diporto, scuola di vela etc.) hanno l'obbligo di delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione, al fine di predisporre appositi corridoi di partenza ed atterraggio per unità a motore, a vela o con motore ausiliario comprese tavole a vela e moto d'acqua.
4. I concessionari di stabilimenti balneari, qualora intendano svolgere anche il noleggio dei natanti da diporto, a motore e/o a vela o che siano dotati di strutture per il deposito di moto d'acqua e tavole a vela (es. rastrelliere per windsurf, ecc.), oltre che all'osservanza del "Regolamento di disciplina del diporto nautico nel Circondario marittimo di Terracina" - hanno l'obbligo di delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" conformi alle prescrizioni della vigente Ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Terracina, esclusivamente per la partenza e l'atterraggio delle unità da diporto a motore, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua e di attenersi alla normativa .

## **ART. 7 BALNEABILITA' DELLE ACQUE - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

I titolari di concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale di San Felice Circeo sono obbligati ad affiggere all'ingresso delle aree in concessione ed in un luogo ben visibile agli utenti, oltre alla vigente Ordinanza balneare, un avviso redatto almeno in italiano ed in inglese - che informi sullo stato di balneabilità delle acque

## **“ACQUE BALNEABILI --- BATHING WATER”**

come disciplinato dalla vigente Ordinanza comunale, nonché su eventuali pericoli e sugli orari e sui servizi erogati.

### **ART. 8 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, SANZIONATORIE E FINALI**

Tutta la cartellonistica deve essere affissa in luogo ben visibile agli utenti e le informazioni in essa riportate devono essere redatte almeno in italiano ed in inglese.

E' abrogata ogni precedente disposizione concernente le attività oggetto della presente Ordinanza, in contrasto o comunque incompatibile con essa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, si rimanda all'Ordinanza di sicurezza balneare emanata dal competente Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, ivi comprese le cooperative e/o associazioni preposte all'attività di gestione del piano collettivo di salvataggio, di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione e dell'articolo 650 del codice penale, nonché ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di San Felice Circeo ed all'Albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 08-06-2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
ING. Luigi Paoelli

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20, 23-ter e 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD e conservato negli archivi informatici del comune di San Felice Circeo (LT) ai sensi dell'art. 22 del medesimo Codice della Amministrazione Digitale.